

Prot. 893/20/fncf/fta

21 ottobre 2020

**Spett.le**

**Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale**

[ministro.affariesteri@cert.esteri.it](mailto:ministro.affariesteri@cert.esteri.it)

**Ministero dell'Interno**

[gabinetto.ministro@pec.interno.it](mailto:gabinetto.ministro@pec.interno.it)

**Ministero della Giustizia**

[centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it](mailto:centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it)

**Ministero della Difesa**

[udc@postacert.difesa.it](mailto:udc@postacert.difesa.it)

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**

[mef@pec.mef.gov.it](mailto:mef@pec.mef.gov.it)

**Ministero dello Sviluppo Economico**

[segreteria.ministro@mise.gov.it](mailto:segreteria.ministro@mise.gov.it)

**Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**

[urp@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:urp@pec.politicheagricole.gov.it)

[ministro.caposegreteria@politicheagricole.it](mailto:ministro.caposegreteria@politicheagricole.it)

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

[MATTM@pec.minambiente.it](mailto:MATTM@pec.minambiente.it)

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

[ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it](mailto:ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it)

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

[gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it](mailto:gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it)

**Ministero dell'Istruzione**

[segreteria.azzolina@istruzione.it](mailto:segreteria.azzolina@istruzione.it)

[uffgabinetto@postacert.istruzione.it](mailto:uffgabinetto@postacert.istruzione.it)

**Ministero dell'Università e della Ricerca**

[segreteria.ministro@miur.it](mailto:segreteria.ministro@miur.it)

**Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo**

[mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

**Ministero della Salute**

[dgrups@postacert.sanita.it](mailto:dgrups@postacert.sanita.it)

[segreteriaministro@sanita.it](mailto:segreteriaministro@sanita.it)



**Illustre**

**Ministro per i Rapporti con il Parlamento**

[legislativo.rapportiparlamento@governo.it](mailto:legislativo.rapportiparlamento@governo.it)

[gabinetto.rapportiparlamento@governo.it](mailto:gabinetto.rapportiparlamento@governo.it)

**Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione**

[segreteria.ministropisano@governo.it](mailto:segreteria.ministropisano@governo.it)

**Ministro per la Pubblica Amministrazione**

[gabinettoministropa@pec.governo.it](mailto:gabinettoministropa@pec.governo.it)

**Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie**

[affariregionali@pec.governo.it](mailto:affariregionali@pec.governo.it)

**Ministro per il Sud e la Coesione territoriale**

[segreteria.ministroprovenzano@governo.it](mailto:segreteria.ministroprovenzano@governo.it)

**Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport**

[ministropolgiovani.sport@pec.governo.it](mailto:ministropolgiovani.sport@pec.governo.it)

**Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia**

[segredipfamiglia@pec.governo.it](mailto:segredipfamiglia@pec.governo.it)

**Ministro per gli Affari Europei**

[Info.politicheeuropee@pec.governo.it](mailto:Info.politicheeuropee@pec.governo.it)

**A tutte le Regioni**

Loro Sedi

**A tutte le Province**

Loro Sedi

**A tutti i Comuni**

Loro Sedi

**Oggetto: disposizioni per l'esercizio della professione di chimico**

Pervengono a questa Federazione, da parte degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, numerose richieste di intervento in difesa delle competenze professionali che lo Stato ha assegnato al Chimico, al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi al relativo esercizio professionale.

Viene, in particolare, segnalato che in affidamenti da parte di Pubbliche Amministrazioni si darebbe luogo:

- all'accettazione di perizie ed incarichi che richiedono le specifiche competenze del professionista Chimico iscritto all'Albo e che, diversamente, vengono redatte da professionisti non abilitati e, comunque, non aventi le specifiche competenze professionali;
- alla ricezione di certificazioni in materia di chimica pura ed applicata, anche da parte di laboratori in possesso dell'accreditamento rilasciato da ACCREDIA, senza richiedere l'indispensabile presenza e sottoscrizione delle stesse certificazioni da parte di un professionista Chimico iscritto all'Albo;
- alla richiesta, non motivata da cogenza di legge, che analisi, pareri, giudizi e classificazioni in materia di chimica pura e applicata, ivi inclusi quelli in ambito ambientale, siano eseguiti da laboratori in possesso dell'accreditamento rilasciato da ACCREDIA, anche con emissione di "rapporti di prova", in rigetto, invece e come richiesto dalla normativa vigente, delle certificazioni emesse a firma di professionista Chimico iscritto all'Albo.

La scrivente Federazione si vede, quindi, costretta a formulare la presente nell'esercizio delle proprie funzioni.

Ai sensi dell'art. 16 del R.D. 842/1928, non abrogato dall'art. 8 della Legge 3/2018, **le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura ed applicata possono essere affidati dalle Pubbliche Amministrazioni soltanto agli iscritti nell'Albo dei chimici e fisici – Settore Chimica**; ai sensi della medesima disposizione, **devono, inoltre, essere redatte dagli iscritti nell'Albo dei chimici e fisici – Settore chimica le perizie e le analisi che devono essere presentate alle Pubbliche Amministrazioni**.

Ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 328/2001, formano oggetto dell'attività professionale dei Chimici iscritti all'Albo, tra le altre, le analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza, anche con metodi innovativi e loro validazione, nonché relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni.

A supporto di ciò, questa Federazione ricorda che i certificati di analisi sono atti aventi una specifica valenza giuridica nella misura in cui contengono una dichiarazione di conoscenza dei dati ivi riportati, che viene rilasciata in forma scritta da un soggetto investito di determinate attribuzioni e garanzie circa la provenienza e la veridicità di quanto attestato.

Questo è il principale motivo per cui **le vigenti disposizioni riconoscono esclusivamente in capo al Chimico iscritto all'Albo la competenza a rilasciare i suddetti certificati**, rimettendo al medesimo la gestione delle attività di analisi presupposte.

Pertanto, esclusivamente la documentazione emessa, nell'ambito delle specifiche competenze e nel rispetto delle modalità di cui sopra, dal professionista Chimico iscritto nell'Albo dei chimici e fisici – Settore chimica può assurgere, *ex lege*, a qualifica di certificato.

Questa Federazione Nazionale ribadisce, altresì, con fermezza, che i "rapporti di prova" emessi da laboratori, accreditati o meno, non possono sostituire i "certificati" in tutte le ipotesi previste da cogenti disposizioni normative, certificati che devono essere refertati da soggetti in possesso dell'iscrizione all'Albo dei chimici e fisici – Settore chimica.



In sostanza, la scrivente Federazione, ritiene che debba essere rispettata l'esigenza ordinamentale di tutelare la sicurezza e la salute individuale e collettiva mediante il riconoscimento della possibilità di svolgere determinate attività esclusivamente da parte di professionisti aventi specifici requisiti, requisiti di legge che non possono risiedere in un soggetto giuridico svincolato da ogni controllo deontologico e professionale.

Sulla base di tale assunto, quale organo sussidiario dello Stato, la scrivente Federazione

**INVITA**

le Pubbliche Amministrazioni in indirizzo ad una collaborazione istituzionale *per garantire la corretta applicazione della vigente normativa come sopra richiamata.*

Distinti saluti

Il Presidente  
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi